



**ALL RISK dei  
LAVORI CONDOMINIALI**

# ALL RISK dei LAVORI CONDOMINIALI

## *Premessa*

**ASSIFABBRICATI.it** è un brand nel quale sono raccolti tutti i servizi che sviluppiamo a favore degli amministratori nella gestione delle coperture assicurative dei Condomini amministrati.

L'amministratore quotidianamente, nella multidisciplinarietà della propria attività, è impegnato a cercare validi partner in ogni settore.

La nostra mission è di affiancarti professionalmente in tutte le fasi di vita della Polizza Globale Fabbricati stipulata a protezione dei Condomini amministrati.

Per raggiungere tale obiettivo Ti supportiamo per:

- Analisi coperture esistenti
- Perizie preliminari dei Fabbricati
- Capitolato Garanzie
- Preventivi di Polizza
- Gestione capillare dei sinistri

Il fiore all'occhiello di ASSIFABBRICATI è il gestionale online, completamente gratuito. Una piattaforma, creata ad hoc, per darti efficienza e donarti tempo. Un unico strumento per: archiviare le Polizze e Quietanze, avere un calendario per tutte le scadenze, denunciare un sinistro con pochi click.

## *Una nuova Tutela*

Lo sviluppo di questa nuova Polizza la "**ALL RISK dei LAVORI CONDOMINIALI**" nasce dalla volontà di tutela dell'Amministratore a 360°.

I Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria rappresentano una importante partita economica per tutti i portatori di interesse (gli Stakeholder: i Tecnici, le Imprese Edili, l'Amministratore e i Condòmini). Purtroppo non c'è la percezione dei rischi ad essi collegati in particolare in capo ai Committenti (l'Amministratore e i Condòmini).

Nei capitolati si richiede, come unica copertura assicurativa, la Polizza di Responsabilità Civile dell'Impresa aggiudicataria. L'analisi dei suoi contenuti sia in termini quantitativi (il premio pagato in funzione del valore reale del fatturato) che qualitativi (le garanzie di polizza) concretamente non viene effettuata.

La soluzione è prevedere, in analogia con quanto avviene nel settore degli Appalti Pubblici, un'apposita copertura assicurativa per ogni appalto con inserimento di apposita clausola di richiesta nei Capitolati.

La Polizza, nata dall'esigenza primaria di tutelare i Committenti (Amministratore e Condòmini), concretamente protegge, qualificando, Tutti coloro che partecipano alla filiera dei Lavori di Manutenzione dei Condomini.

Il contratto si articola su più voci di garanzia: Danni all'Opera comprese le preesistenze, Responsabilità Civile (a completa integrazione delle eventuali carenze della polizza dell'Impresa appaltatrice) e una postuma triennale sui lavori.

La copertura nasce dalla sollecitazione di ASSIFABBRICATI che con UNIPOLSAI ha sviluppato un'evoluzione della polizza "Tutti i Rischi della Costruzione di Opere Civili", Modello 5006 – Ed. 01.06.2018, stipulando un "Accordo quadro".

### ***L'Accordo quadro: Contenuto***

#### **Contraente della Polizza: La Ditta Appaltatrice o il Condominio**

Si intendono incluse nell'Accordo quadro le seguenti opere, purché l'ammontare complessivo delle somme da assicurare alle partite 1), 2) e 3) e del massimale di Responsabilità Civile vero Terzi non sia superiore ad € 3.100.000,00:

#### **SEZIONE I. DANNI ALLE COSE**

##### **1. IMPIANTI ED OPERE PERMANENTI E TEMPORANEE fino a 1.000.000,00€**

FRANCHIGIE PER OGNI SINISTRO

- a) Scoperto 10% minimo Euro 5.000,00  
*PER DANNI DERIVATI O CONNESSI CON ACQUA,FRANA, CROLLO O ALTRI EVENTI NATURALI*
- b) Scoperto 10% minimo Euro 2.500,00.  
*PER DANNI DERIVATI DA OGNI ALTRA CAUSA*

##### **2. OPERE ED IMPIANTI PREESISTENTI (C.P. 2) fino a 500.000,00€**

Scoperto 15% minimo non indennizzabile € 10.000,00

##### **3. COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO (C.P. 3) fino a 100.000,00€**

## SEZIONE II. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

### 1. MASSIMALE ASSICURATO PER TUTTI I SINISTRI CHE POSSONO VERIFICARSI DURANTE IL PERIODO 1.500.000,00

LIMITE PER OGNI SINISTRO 1.500.000,00

LIMITATAMENTE ALLE COSE:

Scoperto 10% con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 ed il massimo dello scoperto di € 35.000,00.

### Opere e Lavori inclusi in Garanzia

**Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di edifici** di altezza massima fuori terra fino alla sommità del tetto non superiore a m. 35 e/o a 10 piani, **adibiti a civili abitazioni** con l'**esclusione** di lavori che comprendano:

- a) interventi su strutture portanti orizzontali e verticali;
- b) lavori di scavo, sottomurazione o altri simili eseguiti sotto il livello delle fondazioni preesistenti.

Opere di tipo diverso saranno analizzate di volta in volta e, a giudizio della Società, potranno essere assicurate a condizioni e tassi da concordarsi.

### **A. Inizio, durata e termine della copertura per ciascun fabbricato**

Per la polizza C.A.R. la copertura assicurativa di ogni singolo intervento manutentivo:

- avrà effetto dalle ore 24 della data indicata nella polizza stessa e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere;  
i lavori eventualmente eseguiti prima della data di effetto restano esclusi dalla garanzia, salvo preventivi accordi da contrattualizzare di volta in volta;
- avrà la durata indicata in polizza e comunque non superiore a **12 mesi** per il periodo di costruzione ed a **36 mesi** per il periodo di manutenzione (vedi condizione particolare n. 17);
- cesserà alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza;  
qualora a tale data i lavori non fossero terminati, la copertura, su richiesta del Contraente, verrà prorogata per un periodo massimo di 12 mesi, ma comunque non oltre i 24 mesi dalla data di effetto della polizza, a condizione che il rapporto sinistri / premi non sia superiore al 65%.

Proroghe di polizze aventi un rapporto sinistri/premi superiore al 65% o eccedenti i 12 mesi dovranno essere concordate preventivamente di volta in volta.

A deroga di quanto previsto dalla condizione particolare 6) "PROROGHE" si conviene che proroghe di contratti per i quali è stato incassato il solo premio minimo di fascia saranno prorogate senza spese fino ad una durata complessiva massima di 12 mesi, sempreché il rapporto tra i sinistri pagati o denunciati ed i premi imponibili incassati sia inferiore al 65%.

## B. Figure assicurate

Si intendono assicurate le seguenti figure:

- l'amministratore del condominio;
- i singoli proprietari degli immobili;
- il Contraente;
- il Committente;
- l'Appaltatore;
- i subappaltatori e/o fornitori;
- il Direttore Lavori;
- ogni altro partecipante ai lavori contrattualmente definito.

## Condizioni Particolari

Disciplinate nella Polizza "Tutti i Rischi della Costruzione di Opere Civili" – Modello 5006 Ed. 01.06.2014

### 1) DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE E DI CALCOLO

Scoperto 10% minimo non indennizzabile di € 10.000,00 massimo indennizzo di € 100.000,00 per sinistro e per durata.

### 2) OPERE PREESISTENTI

Scoperto 15% minimo non indennizzabile di € 10.000,00.

### 3) COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

### 4) MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, ECC.

Fino all'importo massimo del 10% del danno indennizzabile.

### 5) MANUTENZIONE ESTESA

vedi condizione particolare 17)

### 6) PLURALITA' DI ASSICURATI - R.C.T. INCROCIATA

### 7) RIMOZIONE, FRANAMENTO E CEDIMENTO DI TERRENO

Scoperto 10% minimo non indennizzabile di € 2.500,00, massimo risarcimento pari a € 250.000,00 per sinistro e per durata.

## 8) CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE

Scoperto 10% minimo non indennizzabile di € 2.500,00, massimo risarcimento pari a € 250.000,00 per sinistro e per durata.

## Condizioni Particolari Aggiuntive

### 1) SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI E DOLOSI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO

Relativamente alla sola SEZIONE I - DANNI ALLE COSE a parziale deroga dell' art. **10** comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, ferme restando le altre esclusioni dell'art. 10 comma a) sopra menzionato.

Limitatamente agli atti di terrorismo e sabotaggio sono esclusi i danni da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche.

Ai fini della presente polizza, per "terrorismo e sabotaggio" si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione.

Non si intendono "terrorismo e sabotaggio" i seguenti eventi: tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, nonché – salvo che rientranti nelle previsioni del comma precedente – atti vandalici o dolosi.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia "terrorismo e sabotaggio" prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio netto, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la presente clausola.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 11 10% (dieci per cento) sull'ammontare del danno con un minimo di € 5.000,00 e che in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore al 80% della somma assicurata alla partita 1).

Tale garanzia è prestata al tasso lordo dello 0,12 per mille comprensivo di accessori ed imposte governative e già previsto nei tassi indicati in polizza.

### 2) MISURE ANTINCENDIO

Si conviene tra le Parti che, ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati nel più breve tempo possibile e compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

In ogni caso, sul luogo di esecuzione delle opere, deve essere garantita la immediata disponibilità di un numero di estintori a polvere A,B,C da almeno 6 Kg. in ragione di due ogni 500 mq. di superficie costruita, con il minimo di due estintori per piano.

Particolare prudenza verrà tenuta anche nell'impiego di materiali collanti e guarnizioni infiammabili.

Qualora le misura sopradescritte non siano operanti o lo siano solo in modo parziale, in caso di danno da incendio l'indennizzo sarà liquidato previa detrazione dello scoperto del 15% con il minimo di € 5.000,00.

### 3) MISURE DI SICUREZZA

Per maggior precisazione delle C.G.A., vista la natura dei lavori, l'Assicurato è tenuto a mettere in atto tutte le necessarie misure di sicurezza e prevenzione che norme, regolamenti e la normale buona diligenza impongono, e ciò in via esemplificativa ma non esaustiva in relazione alla esecuzione di scavi, tombini, caditoie e sistemazioni esterne in genere.

### 4) ANTICIPO INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione dell'indennizzo, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

L'Assicurato sarà tenuto a restituire immediatamente alla Società, a sua richiesta, l'acconto ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui successivamente risulti non sussistente o venga meno anche una sola delle condizioni di cui ai commi precedenti.

### 5) PROROGHE

Ai fini di eventuali proroghe il tasso relativo sarà calcolato in pro-rata di quello base qualora il rapporto tra i sinistri pagati o denunciati ed i premi imponibili incassati sia inferiore al 65%.

### 6) TERREMOTO

A parziale deroga della Condizione Speciale 1) "Terremoto", i danni della succitata fattispecie saranno liquidati previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 20.000,00. In ogni caso la Società non indennizzerà per sinistro e per durata assicurativa un importo superiore al 50% della somma assicurata alla partita Opere. Ad integrazione di quanto riportato nell'allegato GARANZIE CATASTROFALI, si precisa che i limiti indicati per le garanzie TERREMOTO ed ALLUVIONE si intendono sia per sinistro che per durata assicurativa.

## **7) PRECIPITAZIONI, INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI**

A parziale deroga della Condizione Speciale 2) "Precipitazioni, inondazioni, alluvioni, allagamenti", i danni della succitata fattispecie saranno liquidati previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 10.000,00. In ogni caso la Società non indennizzerà per sinistro e per durata assicurativa un importo superiore al 50% della somma assicurata alla partita Opere.. Ad integrazione di quanto riportato nell'allegato GARANZIE CATASTROFALI, si precisa che i limiti indicati per le garanzie TERREMOTO ed ALLUVIONE si intendono sia per sinistro che per durata assicurativa.

## **8) FALDE FREATICHE**

Sono esclusi dalla assicurazione i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

## **9) PROVE E VERIFICHE**

La polizza si intende estesa a coprire gli enti assicurati anche quando gli stessi sono in periodo di loro prove e verifiche effettuate dal Committente e/o da altri nel corso dell'esecuzione dei lavori sia per il rilascio del verbale di accettazione provvisoria che per il rilascio del certificato di collaudo delle opere e del verbale di accettazione definitiva.

A tal proposito si precisa che le operazioni di collaudo globale delle opere, della durata massima di un mese, possono esser eseguite sia durante il periodo per l'esecuzione delle opere sia durante il periodo di manutenzione.

I danni verificatisi durante dette prove, verifiche e collaudi saranno liquidati previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 10.000,00.

## **10) BUONA FEDE**

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della presente polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio medesimo ma riguardino mutamenti episodici e transitori.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

## **11) COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO**

A parziale deroga di quanto disposto dall'art.3 lettera i) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde anche dei danni causati da colpa grave dell'Assicurato.

## **12) OPERE PREESISTENTI**

A parziale deroga di quanto disposto dalla Condizione Particolare 2) si prende atto che la Società indennizzerà i danni alle opere od impianti preesistenti assicurati alla partita 2) solo in caso di crollo totale o parziale o di lesioni tali da comprometterne la stabilità.

La Società è comunque tenuta all'indennizzo dei danni per la sola ricostruzione materiale, escluso ogni valore artistico, affettivo, culturale o storico.

Non sono indennizzabili i danni a quei fabbricati o impianti che, prima della data di inizio lavori, siano stati dichiarati inagibili o fossero ormai in disuso.

## **13) RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AMMINISTRATORE**

ai sensi dell'art. 1129 del Codice Civile (come modificato dall'art. 9 Legge n. 220 dell' 11 dicembre 2012) per lavori straordinari.

Premesso che l'assemblea condominiale ha deliberato lavori straordinari di importo pari o inferiore al massimale R.C.T. indicato in polizza, si da e si prende atto che tale massimale deve ritenersi adeguato a quanto previsto dall'art. 1129 c.c., così come modificato dall'art. 9 della Legge 11 dicembre 2012, n. 220.

Si precisa che la presente copertura si intende prestata a secondo rischio rispetto alla eventuale polizza di responsabilità civile che assicura la responsabilità civile professionale dell'amministratore di condominio e cioè in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata dalla condizione particolare.

In caso di invalidità, nullità od inefficacia totale o parziale dell'assicurazione prestata a primo rischio la presente copertura verrà prestata con applicazione di una franchigia di € 5.000,00 .

## **14) RESPONSABILITÀ CIVILE DEL COMMITTENTE AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008**

La assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Committente dalla violazione colposa delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni. La garanzia è operante alla condizione che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori nonché il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per la esecuzione dei lavori in materia di sicurezza.

## **15) DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ESERCIZIO**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8 lettera q) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia viene estesa ai danni conseguenti ad interruzioni, sospensioni totali o parziali di forniture o servizi a seguito di comprovata responsabilità dell'Assicurato ( Impresa Costruttrice principale o eventuali subappaltatori espressamente incaricati da quest'ultima per il lavoro specifico) e nei soli casi in cui tali maggiori oneri, conseguenti a danno risarcibile, vengano richiesti dalle Società erogatrici delle forniture o dei servizi medesimi, sempreché tali sospensioni non siano previste da motivi di urgenza, indifferibilità o pubblico interesse.

Resta inteso che in caso di sinistro il pagamento del risarcimento verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10 % con il minimo di € 5.000,00 e che in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire l'importo superiore a € 100.000,00.

La presente estensione di garanzia è operante, per le conseguenze del danneggiamento di cavi o condutture sotterranee, solo se è stata resa operante la Condizione Particolare " CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE " stampata in polizza.

## 17) MANUTENZIONE ESTESA - GARANZIA TRIENNALE POSTUMA

*(La garanzia è operante solo dopo l'attivazione mediante apposita appendice.)*

A totale deroga della Condizione Particolare 6), nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1) nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le limitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione.

Il periodo di manutenzione ha la durata di **36** mesi con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione stabilita ai sensi dell'art.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per l'efficacia della garanzia è necessario che siano stati sottoscritti **senza riserve** dal Committente i certificati di **regolare esecuzione** dei lavori o di **accettazione dell'opera**.

Durante il suddetto periodo la polizza si intende operante anche per i danni materiali e diretti dovuti a difformità ed a vizi dell'opera ai sensi dell'art. 1667 del C.C..

Limitatamente a tale estensione di garanzia si prende atto fra le Parti che:

### 1) per la sezione I) DANNI ALLE COSE

- si intende annullato il comma b) dell'art. 3) - Delimitazione dell'Assicurazione delle C.G.A.
- ferme restando le altre esclusioni previste dell'art. 3) delle C.G.A., la Società non è inoltre obbligata per:
  - a) vizi e/o difetti noti al Contraente ovvero all'Assicurato, prima della decorrenza della presente assicurazione;
  - b) danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'opera;
  - c) danni derivanti da modifiche dell'opera intervenute dopo il collaudo definitivo o l'accettazione dell'opera da parte del Committente;
  - d) danni indiretti o consequenziali;
  - e) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
  - f) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
  - g) danni derivati da mancata corrispondenza delle opere assicurate alle specifiche tecniche del Committente;
  - h) danni di natura estetica.
  - i) danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, termiche, da aggressioni chimiche o di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle condizioni previste nelle specifiche di progetto e d'uso;

l) danneggiamenti o rotture determinate da cause esterne non connesse con la garanzia prestata dalla presente polizza, comprese abrasioni meccaniche o manuali e manomissioni in genere.

2) Per la sezione II) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

- ferme restando le altre esclusioni previste dell'art. 8) delle C.G.A., la Società non è inoltre obbligata per i danni a cose assicurate o assicurabili in SEZIONE I;

Ogni sinistro sarà liquidato previa detrazione di:

SEZIONE I – Danni alle cose

- per danni verificatisi nel corso di lavori di manutenzione: scoperto 10 % minimo € 5.000,00;
- per danni la cui origine risale al periodo di costruzione: scoperto 15 % minimo € 5.000,00 ed il massimo dello scoperto di € 30.000,00

SEZIONE II – Responsabilità Civile verso Terzi

- Scoperto 10% con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 ed il massimo dello scoperto di € 35.000,00

I danni manifestatisi durante tale periodo saranno liquidati fino ad un massimo di SEZIONE I – Danni alle cose € 250.000,00.

SEZIONE II – Responsabilità Civile verso Terzi € 1.500.000,00

Il premio relativo alla presente garanzia è pari al 20% del premio lordo di polizza.

## 18) COSTI PER AFFITTO DI LOCALI ALTERNATIVI

A parziale deroga dell'art. 3 lettera h) delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza, avvenuto in corso di validità della stessa, a termini della SEZIONE I - DANNI ALLE COSE, tale da provocare un ritardo superiore a 5 giorni rispetto alla data di fine lavori e consegna dell'immobile risultante dal contratto sottoscritto tra Committente ed Appaltatore, sono indennizzabili al Committente dei lavori, i costi necessari per l'affitto di locali e/o ambienti, alternativi a quelli oggetto dei lavori assicurati, nell'ipotesi in cui il sinistro comporti, con dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti, l'inagibilità dell'immobile oggetto dei lavori.

L'ammontare dell'indennizzo sarà calcolato verificando gli importi degli affitti che l'Assicurato deve corrispondere sulla base di contratti di affitto regolarmente stipulati dai terzi danneggiati.

I danni della succitata fattispecie saranno liquidati previa detrazione di una franchigia temporale pari a 2 giorni, per un periodo di massimo indennizzo corrispondente a 90 giorni.

## 19) DANNI DA FURTO (Sezione RCT)

A parziale deroga di quanto previsto dall'art "Delimitazione dell'assicurazione" della Sezione II RCT, la Società risponde dei danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature o ponteggi eretti per compiere i lavori appaltati.

La presente estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto sul danno del 20% con il minimo non indennizzabile di € 2.500,00 e fino alla concorrenza massima, per uno o più sinistri avvenuti nel corso di validità della polizza, di € 15.000,00.

## **Documenti da allegare per richiesta preventivo:**

### **Per Valori di opera inferiori al € 1.000.000,00:**

- Contratto di Appalto
- Questionario C.A.R. compilato

### **Per Valori di opera superiore ad € 1.000.000,00:**

- Contratto di Appalto
- Relazione Geologica
- Relazione Geotecnica
- Sezione
- Planimetria
- Questionario C.A.R. compilato